



## **Ordinanza sulle misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione)**

del 20 marzo 2020

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale<sup>1</sup>,

*ordina:*

### **Art. 1**

In deroga all'articolo 31 capoverso 3 lettera b della legge federale del 25 giugno 1982<sup>2</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo ha diritto all'indennità per lavoro ridotto.

### **Art. 2**

In deroga all'articolo 31 capoverso 3 lettera c LADI<sup>3</sup> le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o partner registrati occupati nell'azienda hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto.

### **Art. 3**

In deroga agli articoli 32 capoverso 2 e 37 lettera b LADI<sup>4</sup>, nessun periodo d'attesa è dedotto dalla perdita di lavoro computabile.

RS 837.033

- 1 RS 101
- 2 RS 837.0
- 3 RS 837.0
- 4 RS 837.0

**Art. 4**

In deroga all'articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI<sup>5</sup>, una perdita di lavoro è computabile in quanto concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per lavoro temporaneo.

**Art. 5**

In deroga all'articolo 34 capoverso 2 LADI<sup>6</sup>, per le seguenti persone si tiene conto di un importo forfettario di 3320 franchi come guadagno determinante per un'attività lucrativa a tempo pieno:

- a. il coniuge o il partner registrato del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
- b. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi o partner registrati occupati nell'azienda.

**Art. 6**

Per permettere ai datori di lavoro di pagare il salario ai lavoratori il giorno di paga abituale, i datori di lavoro possono richiedere il versamento dell'indennità per lavoro ridotto senza doverlo anticipare.

**Art. 7**

In deroga all'articolo 38 capoverso 3 lettere b e c LADI<sup>7</sup>, il datore di lavoro non presenta alla cassa di disoccupazione il conteggio sull'indennità per lavoro ridotto pagata ai suoi lavoratori e la conferma secondo cui assume l'obbligo di continuare a pagare i contributi alle assicurazioni sociali.

**Art. 8**

Per il 2020 la partecipazione della Confederazione è aumentata di 6 miliardi di franchi.

<sup>5</sup> RS 837.0

<sup>6</sup> RS 837.0

<sup>7</sup> RS 837.0

**Art. 9**

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 2020<sup>8</sup>.

<sup>2</sup> Fatto salvo l'articolo 8, si applica per un periodo di sei mesi dalla data d'entrata in vigore.

20 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>8</sup> Pubblicazione urgente del 20 marzo 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

